



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE	
Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il	
12 APR. 2018 ⁸¹²	e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
fino al	27 APR. 2018
LI	12 APR. 2018
IL RESPONSABILE DELL'ALBO	

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 94 del 12/04/2018

OGGETTO: Corte d'Appello di Lecce - sede distaccata di Taranto. Istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. n. 303/2017 del 14/07/2017 della Corte d'Appello di Lecce – sez. di Taranto Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che

- e' stato notificato a questo Ente, in data 14/04/2014, prot. gen. 76919 in pari data, atto di citazione da parte del Prof. Carlo Dell'Aquila per se e quale titolare di procura speciale ad amministrare del germano Francesco Dell'Aquila, rappresentato e difeso dall' Avv. Prof. Vincenzo Caputi Iambrenghi, per vedersi accogliere le conclusioni seguenti:
"Voglia l'adita Corte d'appello, ritenuta la sua giurisdizione e la sua competenza, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, condannare il Comune di Castellaneta (TA), in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. , al pronto pagamento, in favore del prof. Carlo Dell'Aquila, nella duplice veste di cui in narrativa di € 4.061.122,92 a titolo di indennità per l'occupazione legittima quinquennale eseguita dal Comune di Castellaneta dal 6.9.1999 al 6.9.2004, oltre agli interessi legali spettanti fino al 31.3.2014 nella misura di € 1.132.597,11, e così in totale € 5.193.720,03, oltre agli interessi legali su quest'ultima sino al soddisfo; ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che riterrà giusta e provata nel presente giudizio.....;
- che il legale incaricato ha comunicato l'esito del giudizio di 1° grado, sfavorevole per questo Ente, giusta sentenza n. 303/2017 del 14/07/2017 della Corte d'Appello di Lecce – sez. di Taranto, non notificata;
- che avverso detta sentenza è stato proposto ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione.

RAVVISATA la necessità di richiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sopra citata pronuncia, atteso il danno grave ed irreparabile che conseguirebbe l'Ente dalla sua eventuale esecuzione.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare dei legali di fiducia che rappresentino, assistano e difendano gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'Avv. Luigi D'Ambrosio de Foro di Bari con studio in Bari alla Piazza Garibaldi n. 23, nonché l'Avv. Maurizio Lasalvia del Foro di Taranto con studio in Taranto alla Piazza Giovanni XXIII n. 20.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *"Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere"* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)"*. Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *"La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune....."*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- 1) di proporre istanza innanzi alla Corte d'Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto, per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 303/2017 del 14/07/2017 della Corte d'Appello di Lecce – sez. di Taranto;
- 2) di incaricare quali legali di fiducia che rappresentino, assistano e difendano gli interessi del Comune di Castellaneta gli Avv.ti Luigi D'Ambrosio de Foro di Bari con studio in Bari alla Piazza Garibaldi n. 23 e Maurizio Lasalvia del Foro di Taranto con studio in Taranto alla Piazza Giovanni XXIII n. 20.
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
Avv. Giovanni GUGLIOTTI


